



**CH-3003 Berna, USAV**

---

**Posta A**

- Alle autorità cantonali di controllo della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Direzione generale delle dogane
- Alle persone interessate

Codice della pratica: 2016-09-20/78

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: bem, ka, bau, mka, gre, han, hok, Martin Brunner, Martin Kohler

Persona incaricata: hok

**Berna, 29. novembre 2016**

**Direttiva n. 23: misure in caso di reiterate contestazioni a causa di residui di antiparassitari rilevati nella verdura e nella frutta importate**

**Situazione di partenza**

Ogni anno all'interno della Svizzera e al confine si effettuano controlli di pesticidi nella verdura e frutta a rischio. A seconda dei Paesi di origine, in particolare per i Paesi asiatici, si registrano elevati tassi di contestazione.

Mediamente, in un terzo della verdura fresca asiatica controllata ufficialmente i valori massimi di pesticidi (prodotti fitosanitari) vengono regolarmente superati. Questi risultati sono emersi da controlli basati sui rischi effettuati per diversi anni in Svizzera e nell'UE. Per questa verdura non si può escludere un potenziale rischio per la salute. Il tenore troppo elevato di residui di pesticidi può avere diversi motivi. Da un lato, nei Paesi asiatici di origine vengono impiegate sostanze attive non più ammesse in Svizzera e in Europa, dall'altro lato determinati importatori non adempiono in misura sufficiente il loro obbligo legale del controllo autonomo.

Questa situazione si riflette anche nelle numerose notifiche presenti nel Sistema di allarme rapido europeo RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Pertanto, dal 2010 l'UE conduce controlli rafforzati al confine sulle derrate alimentari a rischio in applicazione del regolamento (CE) n. 669/2009<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione.

Per ottenere anche in Svizzera un miglioramento in questo ambito, occorrono campagne di controllo dispendiose per la tutela della salute dei consumatori, relative misure di esecuzione e la coerente attuazione dell'obbligo del controllo autonomo degli importatori.

In base al nuovo diritto sulle derrate alimentari, presumibilmente a partire dal 2018 sarà attuato un regime di controllo rafforzato al confine ai sensi del regolamento n. 669/2009. Nel frattempo, in caso di reiterate contestazioni di residui di pesticidi, per la verdura e la frutta fresca importate devono da subito essere ordinate misure esecutive unitarie.

## **Basi legali**

In base all'articolo 36 capoverso 3 della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0), la Confederazione può obbligare i Cantoni a informarla sulle misure esecutive adottate e sui risultati di analisi. Inoltre, può prescrivere ai Cantoni misure intese ad unificare l'esecuzione e, in situazioni straordinarie, ordinare determinate misure esecutive. L'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02) conferisce all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in questo contesto la competenza di emanare istruzioni concernenti il controllo dopo aver sentito gli organi di controllo.

L'articolo 13 capoverso 1 LDerr disciplina che gli alimenti non devono, nell'impiego usuale, mettere in pericolo la salute. L'articolo 8 ODerr stabilisce che le derrate alimentari possono contenere sostanze e organismi solamente in quantità che non mettano in pericolo la salute umana. Esse non devono essere alterate, contaminate o altrimenti diminuite di valore. L'articolo 1 dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, RS 817.021.23) sancisce che le sostanze estranee e i componenti possono essere presenti negli alimenti solo in quantità innocue per la salute e se tecnicamente indispensabili.

Secondo l'articolo 30 capoverso 1 LDerr, qualora lo esiga la protezione dei consumatori, gli organi di controllo sequestrano le merci contestate. Possono sequestrare la merce anche nel caso di sospetto motivato (art. 30 cpv. 2 LDerr).

## **Direttiva**

In vista di un'esecuzione unitaria a livello nazionale, sulla base dell'articolo 36 capoverso 3 lettera b della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0), l'USAV ordina alle autorità esecutive cantonali di attuare nei confronti degli importatori la seguente procedura. Le misure devono essere applicate a un prodotto specifico in combinazione con Paesi esportatori da definire per ogni importatore.

1. Per le importazioni di frutta e verdura di importatori i cui prodotti sono già stati contestati in modo reiterato a causa di superamenti di valori limite di residui di pesticidi, si applica quanto segue:  
  
L'importatore deve notificare all'autorità cantonale di esecuzione, al momento dell'arrivo nel deposito, le partite che comprendono frutta e verdura contestate nelle importazioni precedenti. La verdura e la frutta in questione sono considerate sequestrate. La loro consegna è autorizzata solo dopo che in Svizzera sono stati prelevati campioni e le analisi eseguite in un laboratorio accreditato (metodi di analisi multipli basati sulla cromatografia liquida e a gas nonché metodi individuali necessari a seconda della situazione per le varie sostanze rilevanti) confermano che la merce soddisfa i requisiti legali. Questo deve essere ordinato di conseguenza.
2. L'importatore è tenuto ad adeguare il controllo autonomo in modo che possa essere garantita una qualità a lungo termine e invariata della frutta e della verdura importata. L'attuazione coerente deve essere verificata dagli importatori tramite misure adeguate. Se necessario, devono essere ordinate misure correttive.
3. Le misure di cui al punto 1 devono essere mantenute fino a quando non è sicuro che la conformità della verdura e della frutta importate possa essere garantita a lungo termine.

Su domanda dell'autorità cantonale, tramite l'USAV può essere richiesto il sostegno dell'Amministrazione federale delle dogane per le importazioni effettuate.

Vi ringraziamo per la vostra attenzione.

Cordiali saluti

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Hans Wyss  
Direttore